

Codice A1604B

D.D. 20 settembre 2021, n. 594

Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione dell'area di salvaguardia di una sorgente potabile già utilizzata ad uso acquedottistico dall'Acquedotto consortile di Frazione Murazze di Valle San Nicolao, ubicata nel Comune di Bioglio (BI), località Rio.



ATTO DD 594/A1604B/2021

DEL 20/09/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

A1604B - Tutela delle acque

OGGETTO: Regolamento regionale 15/R/2006 – Definizione dell'area di salvaguardia di una sorgente potabile già utilizzata ad uso acquedottistico dall'Acquedotto consortile di Frazione Murazze di Valle San Nicolao, ubicata nel Comune di Bioglio (BI), località Rio.

L'Acquedotto consortile di Frazione Murazze di Valle San Nicolao, d'intesa con il Comune di Bioglio (BI) - nel cui territorio è situata la captazione che alimenta l'acquedotto di proprietà del consorzio stesso per l'approvvigionamento delle utenze di frazione Murazze - con nota inviata tramite Posta Elettronica Certificata in data 24 maggio 2021 ha trasmesso la documentazione a supporto della proposta di definizione dell'area di salvaguardia ai sensi del regolamento regionale 15/R/2006 e ss.mm.ii. della sorgente captata da un bottino di presa esistente, identificata catastalmente nel mappale n. 126 del foglio di mappa n. 7.

Nella fattispecie in oggetto l'Ente di Governo dell'Ambito n. 2 "Biellesse, Vercellese, Casalese" non è competente ad attivare il procedimento di cui al regolamento regionale 15/R/2006 in quanto si tratta di opere di captazione a servizio di acquedotti consorziali rurali e privati.

L'area di salvaguardia della suddetta sorgente risulta attualmente perimetrata con il criterio geometrico stabilito dalla normativa statale che - in assenza di uno specifico provvedimento regionale - prevede una circonferenza di raggio 200 metri, con centro nel punto di presa. In attesa di perfezionare le procedure relative alla definizione dell'area di salvaguardia ai sensi del regolamento regionale 15/R/2006, la Provincia di Biella ha rilasciato l'autorizzazione alla continuazione in via provvisoria del prelievo idrico dalla sorgente in favore dell'Acquedotto consortile di Frazione Murazze di Valle San Nicolao con la determinazione n. 1475 del 4 aprile 2003.

L'area in esame si colloca nel settore nord orientale del territorio comunale di Bioglio (BI), a monte di frazione Rio e interessa il versante Sud-Est del monte Rovella (892 metri s.l.m.), che si caratterizza per la presenza di dorsali moderatamente acclivi, determinate da versanti incisi e profondi impluvi; sulla sommità delle dorsali, nei settori meno pendenti, sono presenti i nuclei

abitati delle frazioni di Rio, Alcinengo e Machetto.

La sorgente è ubicata alla quota di circa 640 metri s.l.m. nell'alveo di un impluvio che si sviluppa con direzione approssimativamente Nord-Sud e si immette, pochi metri a Ovest di frazione Rio, nel rio Bertolina; nel medesimo impluvio, circa 10 metri a valle, è presente il pozzetto di raccolta, da cui parte la tubazione che raggiunge la frazione Murazze di Valle San Nicolao seguendo il corso del rio Bertolina fino ad Alcinengo e, successivamente, proseguendo al di sotto della strada fino alla vasca di riserva. L'impluvio su cui insiste la sorgente è modellato in depositi colluviali ed eluviali e il fondovalle è ricoperto da uno strato di rami secchi e foglie che obliterano in parte i manufatti di captazione. Si tratta di una sorgente di sub-alveo che intercetta le venute d'acqua presenti all'interfaccia tra il substrato roccioso e la coltre detritica superficiale, attraverso un cunicolo drenante orizzontale con imboccatura posta a 3 metri dal piano-campagna; il manufatto che contiene la sorgente è in buono stato di conservazione ed è stato restaurato di recente. La sorgente è priva di strumentazione di misura della portata alla fonte; i dati storici, derivanti da misure di portata effettuate alla vasca di accumulo, indicano portate medie variabili tra 0,5 e 0,8 l/s. L'acqua derivata è utilizzata a scopi potabili, pertanto è prevista una restituzione di una frazione di tali acque sotto forma di scarichi reflui fognari, a valle delle utenze; la vasca di raccolta è dotata di sistemi di troppo pieno che, in caso di apporti eccessivi, riversano le acque non convogliate alla rete direttamente a valle delle opere stesse, nello stesso impluvio in cui sono poste.

Nonostante l'acclività a tratti elevata dei versanti, nell'area dove è localizzata la sorgente non si rilevano evidenti processi geomorfologici in atto.

Dal punto di vista geologico l'area in esame è caratterizzata dalla presenza di Kinzigiti appartenenti alla Zona Ivrea-Verbanò e dalle sue coltri di copertura eluvio-colluviali. Le caratteristiche morfologiche e quelle del sottosuolo, formato in prevalenza da rocce litoidi poco fratturate ed alterate solo nei livelli superficiali, non favoriscono la formazione di acquiferi sotterranei di rilievo; la permeabilità del terreno è in prevalenza di tipo secondario, legata sia alla fratturazione della roccia, sia al suo grado di alterazione. I flussi idrici sotterranei sono significativi solo dove la fratturazione si presenta più intensa, la coltre eluvio-colluviale più sviluppata e dove la morfologia, anche dei settori posti più a monte, favorisce la concentrazione dei flussi idrici. La circolazione idrica, tuttavia, è di entità limitata e avviene all'interno del cappellaccio di alterazione e del substrato fratturato.

Non sono presenti misuratori di portata fissi all'interno del manufatto di captazione perché le caratteristiche dell'opera di presa non consentono la misura della portata della sorgente; non avendo a disposizione dati per definire la curva di efflusso sorgivo non è stato possibile determinare il tempo di dimezzamento o la velocità di flusso e, pertanto, non si è potuto valutare la vulnerabilità intrinseca dell'acquifero captato. In assenza di tale parametro si è proceduto al dimensionamento dell'area di salvaguardia imponendo, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, le condizioni maggiormente cautelative, corrispondenti ad un elevato grado di vulnerabilità intrinseca (Classe A) e, di conseguenza, l'area di salvaguardia che ne è risultata coincide con il bacino di alimentazione della sorgente e ha le seguenti caratteristiche dimensionali:

- zona di tutela assoluta, di forma rettangolare e dimensioni pari a 40 metri a monte, 30 metri lateralmente e 10 metri a valle, a partire dall'opera di presa della sorgente, per una superficie di 3.224 metri quadrati;
- zona di rispetto ristretta, di forma poligonale, un'apertura laterale di 45° rispetto alla zona di tutela assoluta, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte, dimensionata in relazione al particolare assetto idrogeologico in modo da coincidere con il bacino di alimentazione racchiuso dalla sorgente, per una superficie di 12.234 metri quadrati.

Il bacino di alimentazione della sorgente si sviluppa in un'area prevalentemente boscata, priva di antropizzazione e non interessata da centri di pericolo; la delimitazione con una recinzione della

zona di tutela assoluta è ostacolata dalla presenza di un impluvio che si configura come linea preferenziale per lo smaltimento delle acque meteoriche e, pertanto, eventuali impedimenti fisici potrebbero ostacolare il corretto deflusso delle acque.

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate nella planimetria "Acquedotto consortile di Frazione Murazze - Sorgente in Comune di Bioglio Loc. Rio - ELABORATO 2 - Planimetria alla scala 1:1000 con delimitazione aree di salvaguardia", agli atti con la documentazione trasmessa.

L'area individuata ricade all'interno delle aree di salvaguardia di altre sorgenti ad uso potabile a servizio del *Consorzio Acquedotto Botto*, per le quali è già stato effettuato lo studio per la ridelimitazione delle aree di salvaguardia ai sensi del regolamento regionale 15/R/2006, attualmente in fase di approvazione da parte degli enti competenti, in attesa della trasmissione per l'avvio del procedimento amministrativo al Settore A1604B - *Tutela delle acque* della Direzione regionale A1600A - Ambiente, Energia e Territorio.

La proposta sopraindicata ricade totalmente nel territorio del Comune di Bioglio (BI), che la ha approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 18 maggio 2021.

L'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est, valutata la documentazione tecnica e gli elaborati allegati all'istanza, con nota in data 10 novembre 2020, ha sottolineato che la proposta di definizione presentata sia stata individuata correttamente ed in linea con i criteri stabiliti dal regolamento 15/R/2006. Nella medesima nota, la stessa Agenzia, considerata l'assenza di centri di pericolo significativi, ha ritenuto che non vi siano elementi ostativi all'approvazione della proposta di ridefinizione dell'area di salvaguardia della sorgente in esame.

L'Azienda Sanitaria Locale di Biella - Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene Alimenti, Nutrizione e Dietologia - esaminata la documentazione allegata all'istanza e gli esiti delle analisi effettuate sull'acqua erogata in rete negli ultimi 3 anni, con nota in data 16 dicembre 2020, ha espresso parere favorevole alla proposta di definizione presentata per quanto concerne gli aspetti igienico-sanitari, a condizione che da parte del Consorzio gestore vengano adottate le opportune misure di trattamento e disinfezione ed effettuate regolarmente analisi in autocontrollo, onde garantire un adeguato monitoraggio chimico e batteriologico delle acque captate.

All'interno dell'area di salvaguardia individuata non sono presenti attività agricole, né di pascolo - essendo le particelle ricomprese occupate da boschi - e pertanto non è stato ritenuto necessario fornire né richiedere il Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari previsto nell'Allegato B del regolamento regionale 15/R/2006. Ne consegue che coloro che detengono i titoli d'uso delle particelle interessate saranno tenuti al rispetto dei vincoli previsti all'articolo 6, commi 1 e 2 del regolamento regionale 15/R/2006. Nel caso in cui venga modificata la gestione delle suddette aree, determinando un incremento delle attuali condizioni di rischio della risorsa connesso ad una eventuale futura utilizzazione agronomica delle stesse, coloro che ne detengono i titoli d'uso saranno tenuti alla predisposizione del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari da trasmettere, sotto forma di comunicazione, alla Provincia di Biella.

Resta comunque fermo il divieto di intervenire con mezzi di tipo chimico per scopi non agricoli finalizzati al contenimento della vegetazione e l'intervento con mezzi chimici nelle aree assimilate a "bosco" dall'articolo 2, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 "Orientamento e modernizzazione del sistema forestale a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57".

Ai sensi della vigente normativa in materia, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione

Piemonte n. 23, in data 10 giugno 2021.

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

Considerato che dall'esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che la proposta di definizione presentata risulta conforme ai criteri generali di cui al regolamento regionale 15/R/2006 recante "*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*" e ss.mm.ii.;

atteso che l'area di salvaguardia proposta è stata dimensionata attraverso l'utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano.

Ritenuto che la proposta di definizione dell'area di salvaguardia possa essere accolta a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e sull'aspetto igienico delle captazioni, nonché posti in essere tutti i controlli e gli interventi segnalati nei pareri dell'ARPA e dell'ASL competenti, e in particolare che:

- si provveda alla sistemazione e manutenzione della zona di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R/2006, che dovrà essere completamente dedicata alla gestione della risorsa al fine di garantire l'integrità delle relative opere;
- si effettuino interventi di pulizia periodica dell'opera di presa e di manutenzione dell'edificio di presa, oltre al controllo della vegetazione infestante nei pressi dei manufatti stessi;
- si provveda a mantenere pulito il versante al fine di conservare la naturalità del pendio racchiuso dalla captazione e i sentieri e le piste forestali che attraversano l'area di salvaguardia;
- si provveda alla verifica degli eventuali centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa - laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento;
- il gestore della sorgente - *Acquedotto consortile di Frazione Murazze* di Valle San Nicolao - adotti le opportune misure di trattamento e disinfezione ed effettui regolarmente analisi in autocontrollo, onde garantire un adeguato monitoraggio chimico e batteriologico delle acque captate.

Vista la determinazione n. 1475 del 4 aprile 2003, con la quale la Provincia di Biella ha autorizzato provvisoriamente l'*Acquedotto consortile di Frazione Murazze* di Valle San Nicolao alla continuazione dell'esercizio della derivazione da acque sotterranee per uso potabile tramite la sorgente in esame, ubicata nel Comune di Bioglio;

vista la nota dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est, in data 10 novembre 2020;

vista la nota dell'Azienda Sanitaria Locale di Biella - Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene Alimenti, Nutrizione e Dietologia, in data 16 dicembre 2020 - prot. n. 37276/20;

visto il verbale di deliberazione della Giunta Comunale di Bioglio (BI) n. 24 del 18 maggio 2021, con il quale è stata approvata la proposta di definizione presentata;

vista la nota dell'*Acquedotto consortile di Frazione Murazze* di Valle San Nicolao, inviata tramite Posta Elettronica Certificata in data 24 maggio 2021, di trasmissione degli atti della proposta di definizione presentata;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- legge regionale 26 marzo 1990, n. 13 "Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili" e ss.mm.ii.;
- legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 "Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee" e ss.mm.ii.;
- legge regionale 20 gennaio 1997, n. 13 "Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli Enti locali ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni. Indirizzo e coordinamento dei soggetti istituzionali in materia di risorse idriche" e ss.mm.ii.;
- decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, "Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R recante "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R recante "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;
- articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 10-9336 del 1 agosto 2008.

determina

- a. L'area di salvaguardia di una sorgente potabile già utilizzata ad uso acquedottistico dall'*Acquedotto consortile di Frazione Murazze* di Valle San Nicolao, ubicata nel Comune di Bioglio (BI), località Rio, è definita come risulta nella planimetria "*Acquedotto consortile di Frazione Murazze - Sorgente in Comune di Bioglio Loc. Rio - ELABORATO 2 - Planimetria alla scala 1:1000 con delimitazione aree di salvaguardia*", allegata alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.
- b. Nell'area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d'uso definiti dagli articoli 4 e 6 del regolamento regionale 15/R/2006 recante "*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*" e ss.mm.ii. relativi, rispettivamente, alla zona di tutela assoluta e alla zona di rispetto ristretta. In particolare, è assolutamente vietato l'impiego per scopi non agricoli di mezzi di tipo chimico finalizzati al contenimento della vegetazione e l'intervento con mezzi chimici nelle aree assimilate a "bosco" dall'articolo 2, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 "*Orientamento e modernizzazione del sistema forestale a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57*".

- c. Il gestore della captazione - *Acquedotto consortile di Frazione Murazze* di Valle San Nicolao - come definito all'articolo 2, comma 1, lettera l) del regolamento regionale 15/R/2006, è altresì tenuto agli adempimenti di cui all'articolo 7, commi 3 e 4 del medesimo regolamento, nonché a:
- garantire che la zona di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R/2006, sia completamente dedicata alla gestione della risorsa al fine di garantire l'integrità delle relative opere; l'accesso al manufatto di captazione dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore ed alle autorità di controllo;
 - installare adeguata cartellonistica di segnalazione in corrispondenza dell'opera di presa in luogo della recinzione dell'area a causa della morfologia sfavorevole e considerato che la captazione è ubicata in prossimità di un impluvio che si configura anche come linea preferenziale per lo smaltimento delle acque meteoriche e che, pertanto, eventuali impedimenti potrebbero ostacolare il corretto deflusso delle acque;
 - effettuare interventi di pulizia periodica dell'opera di presa e di manutenzione dell'edificio di presa, nonché prevedere il controllo della vegetazione infestante nei pressi dei manufatti stessi.
 - adottare le opportune misure di trattamento e disinfezione ed effettuare regolarmente analisi in autocontrollo, onde garantire un adeguato monitoraggio chimico e batteriologico delle acque captate.
- d. A norma dell'articolo 8, comma 3 del regolamento regionale 15/R/2006, copia del presente provvedimento è trasmessa, oltre che al proponente:
- alla Provincia di Biella per l'inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico dei concessionari della captazione - *Acquedotto consortile di Frazione Murazze* di Valle San Nicolao - per la tutela del punto di presa;
 - alle strutture regionali competenti in materia di Pianificazione e gestione urbanistica e di Economia montana e foreste;
 - all'Azienda sanitaria locale;
 - al Dipartimento dell'ARPA.
- e. A norma dell'articolo 8, comma 4 del regolamento regionale 15/R/2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Provincia di Biella per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento e al Comune di Bioglio, affinché lo stesso provveda a:
- recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione dell'area di salvaguardia di cui al presente provvedimento, anche al fine di mantenere le condizioni di naturalità del versante racchiuso dalla captazione e i sentieri e le piste forestali che attraversano la stessa area, così come previsto dall'articolo 8, comma 4 della legge regionale n. 13 del 20 gennaio 1997 (vigente dal 28/05/2012);
 - notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dall'area di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli;
 - emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la predetta definizione dell'area di salvaguardia;
 - verificare gli eventuali centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa - laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento;
 - far svolgere in ottemperanza alla normativa vigente le attività effettuate all'interno dell'area di salvaguardia.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. n. 33/2013, nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "*Amministrazione trasparente*".

IL DIRIGENTE (A1604B - Tutela delle acque)
Firmato digitalmente da Paolo Mancin

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹,
archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. Elaborato_2_-_Planimetria_AdS.pdf

Allegato 

¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI BIELLA

COMUNE DI VALLE SAN NICOLAIO - FRAZIONE MURAZZE

Acquedotto consortile di Frazione Murazze

Sorgente in Comune di Bioglio Loc. Rio

PRATICA PROVINCIALE "BIOGLIO 28"

Cod.Ut. Regionale BI00832

Cod. Roc: BI-S- 000313

Proposta di ridefinizione delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (DPGR 11 Dicembre 2006 n°15/R)

ELABORATO

2

Planimetria alla scala 1: 1000 con delimitazione aree di salvaguardia

Settembre 2020

Dott. Geologo CASOLI RICCARDO



Handwritten signature of Riccardo Casoli.



RISORSATERRA AGRICOLTURA GEOLOGIA FORESTE

via C.A. Coda, 22/e - 13900 Biella Chiavazza - Tel. e fax: 01523346

e-mail: info@risorsaterra.it C.F. e P.IVA: 02413380029

STUDIO ASSOCIATO RISORSATERRA Massimo BARBONAGLIA Riccardo CASOLI Michele COLOMBO Federico CRAVELLO

Parametri geometrici delle aree di salvaguardia individuate	U.M.	Sorgente Acquedotto Frazione Murazze Comune Valle San Nicolaio	
		Area Tutela Assoluta	Zona di Rispetto Ristretta
Lunghezza max. (parallelo alla direz di flusso)		52	187
Larghezza (perpendicolare alla direz di flusso)	m	62	96
Estensione a monte da sorg.		40	175
Estensione a valle da sorg.		10	10
Distanza laterale da sorg.		30	47
Superfici	mq	3224	12234

Elenco delle particelle incluse nelle aree di salvaguardia proposte

Foglio 7 NCT Bioglio

(in grassetto le particelle integralmente incluse nelle aree)

Zona di rispetto Ristretta

Zona di Tutela Assoluta

94, 98, 99, 100, 102, 104, 125, 126, 127, 128, 129, 132, 133, 27, 28, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 91, 93, 95, 96, 97, 103

